legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 64/2020
del 18 settembre 2020

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La mancata interruzione del Gruppo Iva in caso di scissione parziale della società capogruppo
La conservazione del plafond Iva in caso di trasferimento della residenza all'estero
Il trattamento fiscale delle stock option maturate nel periodo di lavoro in Italia

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Il rimborso del credito Iva in caso di omessa dichiarazione
Il riporto del credito Ires in caso di dichiarazione omessa
La simmetria tra l'imponibilità della sopravvenienza attiva e la deducibilità del componente negativo correlato

La mancata interruzione del Gruppo Iva in caso di scissione parziale della società capogruppo

Agenzia delle entrate – Principio di diritto del 14 settembre 2020, n.16

L'Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, l'operazione di scissione parziale di una società capogruppo di un Gruppo Iva, a favore di una società neocostituita, non preclude la prosecuzione del Gruppo Iva originariamente costituito, laddove il perimetro complessivo del gruppo Iva resti immutato. Infatti, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, un'operazione di questo tipo, comporta unicamente la variazione dell'assetto partecipativo e non determina il venir meno dei vincoli finanziari, economici ed organizzativi.

torna su

La conservazione del *plafond* Iva in caso di trasferimento della residenza all'estero

Agenzia delle entrate – Risposta all'istanza di interpello del 10 settembre 2020, n.336

L'Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, una società italiana che trasferisce la propria residenza fiscale all'estero, trasferisce alla stabile organizzazione che permane nel territorio dello Stato anche lo *status* di esportatore abituale e il correlato diritto di acquistare e importare beni e servizi in sospensione d'imposta, ai sensi dell'art.8, comma 1, lett.*c*) e 2 del Decreto Iva, a condizione che, oggetto del trasferimento, sia il complesso aziendale dal quale il *plafond* è scaturito e per mezzo del quale, viene continuata, senza soluzione di continuità, l'attività concorrente alla formazione del *plafond* stesso, da cui originano cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate.

torna su

Il trattamento fiscale delle *stock option* maturate nel periodo di lavoro in Italia

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 7 settembre 2020, n.316

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile ai *fringe benefit* connessi all'esercizio di *stock options*, con *vesting period* maturato in Italia, il cui esercizio è avvenuto successivamente all'acquisizione da parte del ricevente della residenza fiscale in Svizzera. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in coerenza con l'art.15 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, il relativo reddito rileverà fiscalmente in Italia, se nel corso del *vesting period*, ossia nel periodo di maturazione del diritto, il dipendente ha svolto attività di lavoro nel territorio italiano.

torna su

Il rimborso del credito Iva in caso di omessa dichiarazione

Corte di Cassazione – Ordinanza dell'10 settembre 2020, n.18758

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, è tardiva l'istanza di rimborso presentata per un credito Iva maturato oltre il termine biennale di cui all'art.21, comma 2 del dlgs del 31 dicembre 1992, n.546 e relativo ad un periodo di imposta in cui non era stata presentata la dichiarazione, adempimento propedeutico sia alla detrazione che al rimborso stesso, né rileva, inoltre, la circostanza che sia stato incardinato un altro giudizio per l'annullamento della cartella di pagamento emessa in relazione al credito indicato in compensazione nella dichiarazione relativa all'anno successivo. Infatti, conclude la Suprema Corte, proprio in virtù della mancata esposizione del credito in dichiarazione, non può operare il termine ordinario di prescrizione di 10 anni.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il riporto del credito Ires in caso di dichiarazione omessa

Corte di Cassazione – Ordinanza del 4 settembre 2020, n.18393

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa, ovvero si debba considerare omessa, ai sensi dell'art.2, comma 7 del dpr 22 luglio 1998, n.322, in quanto presentata con ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine, il contribuente non può riportare nella dichiarazione per l'anno successivo il credito maturato nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione è stata omessa, ma può soltanto chiederne il rimborso, ricorrendone i presupposti. Infatti, conclude la Suprema Corte, diversamente dal credito per eccedenza detraibile di Iva, la cui esistenza, pur in mancanza della dichiarazione annuale, risulta agevolmente dimostrabile, l'accertamento dell'esistenza del credito per eccedenza Ires maturato nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione è stata omessa, richiede un'analisi estesa, in primo luogo, a tutti gli elementi dai quali dipende la determinazione dell'imposta dovuta e, in secondo luogo, agli elementi da questa scomputabili.

torna su

La simmetria tra l'imponibilità della sopravvenienza attiva e la deducibilità del componente negativo correlato

Corte di Cassazione – Sentenza del 13 agosto 2020, n.17011

La Corte di Cassazione, in materia di imposte sui redditi, ha chiarito che, il provento incassato dall'acquirente di una partecipazione in virtù di una clausola di garanzia prevista dall'originario contratto di compravendita, finalizzata al ristoro delle eventuali passività fiscali sopravvenute in capo alla società ceduta dopo il perfezionamento dell'operazione di compravendita, non costituisce una componente attiva non tassabile, bensì una sopravvenienza attiva c.d. "impropria", ai sensi dell'art.88, comma 3, lett.a) del Tuir, a nulla rilevando la mancata simmetria con un componente negativo deducibile, prevista unicamente per le sopravvenienze attive c.d. "in senso proprio" di cui al comma 1 del citato art.88.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it